



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

## **Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

(emanato con D.R. rep. n. 1322 del 13 settembre 2016 – entrato in vigore il 14 settembre 2016)



## REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

### **Art. 1 – Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata**

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (RLS) presso l'Università di Verona sono pari a 6 (sei).

I RLS durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti.

### **Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale, Commissione elettorale e seggi**

Le elezioni per il rinnovo dei RSL sono indette ogni tre anni, con decreto, dal Rettore sentita la RSU e le OO.SS..

Le elezioni per il rinnovo dei RSL si svolgono, di norma, con modalità informatiche.

### **Art. 3 – Elettorato**

L'elettorato attivo spetta a tutto il personale dell'Università degli Studi di Verona (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e CEL).

L'elettorato passivo spetta a tutto il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Verona (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e CEL), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro.

### **Art. 4 – Esercizio del voto**

L'elettore potrà indicare la preferenza per un solo candidato.

### **Art. 5 – Candidature**

Le candidature possono essere presentate sia dai singoli dipendenti che dalle Rappresentanze Sindacali con le modalità indicate dal decreto di convocazione del corpo elettorale di cui al precedente art. 2.

### **Art. 6 – Nomina degli eletti**

Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze, a parità di numero di preferenze prevale l'anzianità anagrafica.

I RLS vengono nominati con decreto del Rettore.

### **Art. 7 – Incompatibilità**

Il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro è incompatibile con:

1. l'appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione;
2. l'appartenenza al Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
3. l'appartenenza al Servizio di Radioprotezione Fisica;



4. la carica di Medico competente;
5. la responsabilità della direzione di una struttura od il ruolo di Delegato alla sicurezza;
6. la rappresentanza della delegazione di parte pubblica;
7. la carica di consigliere e di senatore rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

In caso di mancata opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il perdurare della causa di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di RLS.

#### **Art. 8 – Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.